

ACCORDO TRA
L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
PER L'INTEGRAZIONE REGIONALE DELL'INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO

Premesso che l'articolo 59, comma 1, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale regola, tra gli altri istituti, la retribuzione dell'incentivazione ad avvalersi di collaboratore di studio demandando alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione;

Ricordato che con gli Accordi Integrativi regionali di seguito richiamati sono stati stabiliti criteri e modalità di accoglimento delle domande di contributo regionale per il personale di studio presentate dai medici:

A.I.R. del 15.12.2005 approvato con DGR 269/2006;
A.I.R. del 13.07.2006 approvato con DGR 2009/2006;
A.I.R. del 07.09.2007 approvato con DGR 2207/2007;
A.I.R. del 19.03.2008 approvato con DGR 818/2008;
A.I.R. del 01.08.2014 approvato con DGR 1635/2014;
A.I.R. del 17.11.2015 approvato con DGR 2368/2015;
A.I.R. del 23.07.2019 approvato con DGR 1381/2019;

Ritenuto che l'utilizzo della figura del collaboratore di studio concorra a realizzare l'incremento della qualità dell'assistenza primaria, consentendo al medico, singolo o associato, di aumentare la disponibilità nei confronti dei propri pazienti mediante l'affidamento della gestione degli aspetti non medici e di natura amministrativa a personale di supporto;

Considerato inoltre opportuno agevolare i cittadini e i medici dell'assistenza primaria dal punto di vista organizzativo in questo periodo di emergenza pandemica che ha notevolmente incrementato i carichi di attività assistenziale e non assistenziale per attività vaccinali, certificatorie, di tracciamento dei contagi, effettuazione di tamponi, ecc.;

Viste le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022" di cui all'art. 50, comma 1, della LR 12 dicembre 2019, n. 22 approvate in via preliminare con la DGR n. 54 del 21.01.2022 che hanno previsto tra le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, indicate anche come "spese sovraziendali", il finanziamento n. 36 dell'AIR Medicina convenzionata per l'incremento dei collaboratori di studio nella medicina convenzionata per complessivi € 1.994.757,34 così suddivisi tra le aziende sanitarie regionali:

ASUGI 459.272,37 €
ASUFC 943.282,33 €
ASFO 592.202,64 €

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di dover disciplinare i criteri comuni per l'attribuzione dell'incentivo ai medici di medicina generale ad avvalersi di collaboratori di studio da parte delle Aziende sanitarie nel limite dei tetti di spesa fissati dall'Attività finalizzata/sovraziendale n. 36 di cui alle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022 approvate in via preliminare con la DGR n. 54 del 21.01.2022.

le parti concordano quanto segue:

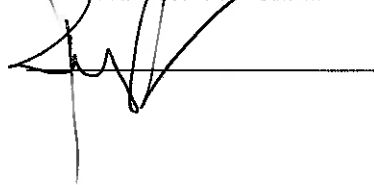
1. Viene dato atto che le risorse per l'anno 2022 indicate in premessa previste dall'Attività finalizzata/sovraziendale n. 36 di cui alle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022 approvate in via preliminare con la DGR n. 54 del 21.01.2022 sono ripartite in ciascuna Azienda tra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in proporzione al numero dei rispettivi professionisti convenzionati a tempo indeterminato alla data del 1 gennaio 2022.

2. Le aziende devono prioritariamente riassegnare ai MMG aventi diritto le quote rese disponibili per cessazioni di attività o rinuncia al collaboratore di studio secondo quanto disposto dal punto 7. dell'AIR "ponte" 2019 reso esecutivo con DGR 1381/2019.
3. Le Aziende accolgono quindi in ordine cronologico di presentazione, nei limiti del tetto di spesa fissato ai sensi del punto 1, le ulteriori domande giacenti alla data del 31.12.2021 in regola con i requisiti previsti in materia dall'ACN e dagli AA.II.RR. nonché, per quanto concerne il rapporto di lavoro subordinato, con la disciplina di cui al contratto collettivo nazionale di riferimento, volte ad ottenere l'indennità di collaboratore di studio da parte dei medici di assistenza primaria. Il riconoscimento del rimborso per le domande accolte decorre dal primo gennaio del corrente anno.
4. In caso di residua disponibilità delle risorse di cui al punto 1, per le domande presentate a partire dal 1.1.2022, a parità di data di presentazione della domanda, l'adesione a campagne, progetti e obiettivi regionali e/o aziendali (ad es. campagne vaccinali, superamento delle criticità connesse alla carenza di MMG, copertura del servizio di continuità assistenziale, ecc.) è considerata quale requisito preferenziale per il riconoscimento dell'indennità in questione. Gli effetti economici del presente punto decorrono dal momento della data di presentazione della domanda all'Azienda.
5. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione del collaboratore di studio è corrisposto sulla base di idonea documentazione giustificativa.
6. Restano ferme le altre disposizioni in materia di collaboratore di studio disciplinate dagli AA.II.RR. in premessa indicati in quanto compatibili con il presente accordo.
7. L'andamento della diffusione degli studi medici organizzati in equipe e con il supporto del collaboratore di studio/ infermiere sarà oggetto di monitoraggio da parte della DCSPS. Tali dati saranno messi a disposizione del Comitato regionale ex art. 24 ACN ai fini di incentivare e promuovere una diffusione omogenea e programmata di tale forma organizzativa. Si concorda un primo esame della situazione, dell'utilizzo dei fondi e di revisione normativa entro il primo trimestre 2023.
8. Le parti danno atto che l'integrazione economica prevista dal presente Accordo è letterale attuazione della potestà di integrazione aggiuntiva dei livelli assistenziali prevista dall'art.14 dell'ACN vigente per la medicina generale convenzionata e dell'art.8, comma 1, del D.Lgs 502/92 e s.m.i. nella parte in cui alla lettera oa) consente alle Regioni di intervenire sui livelli di assistenza con "relativa copertura economica a carico del bilancio regionale".

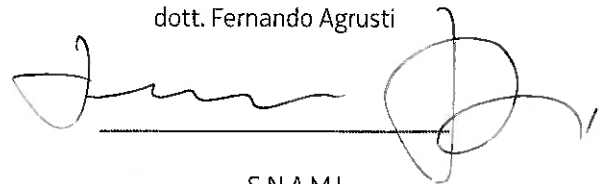
Luogo e data

Palmanova, 4 marzo 2022

L'assessore alla salute, politiche sociali
e disabilità Regione Autonoma FVG
dott. Riccardo Riccardi



F.I.M.M.G. FVG
dott. Fernando Agrusti



S.N.A.M.I.
dott. Stefano Vignando

S.M.I.
dott. Domenico Montalbano

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE